

# STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale  
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

## CIRCOLARE 004-2018 DEL 19.02.2018

Gentile Cliente,

la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, c.d. “**Legge di Bilancio 2018**”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, n. 302, prevede importanti novità in materia di utilizzo del denaro contante.

### **NUOVI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE**

Si evidenziano le principali novità:

#### **Pagamento degli stipendi**

Dal 1° luglio 2018 vige il divieto di pagamento degli stipendi in contanti (anche per contratti a termine, part-time, lavoro a chiamata, escluso lavoro domestico) e l'obbligo di pagamento delle retribuzioni tramite bonifico bancario o postale, accreditato in c/c o assegno al lavoratore o comunque strumenti di pagamento elettronici. Inoltre, la firma della busta paga non costituisce prova del pagamento dello stipendio.

Per chi viola il divieto sono previste **sanzioni che vanno da 1.000 a 5.000 euro**.

#### **Prelievi conto corrente 2018**

Ad oggi la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ha previsto un limite massimo per l'utilizzo del contante nella misura di **3.000 euro**. Tuttavia, la nuova norma inserita nel *Decreto Fiscale 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio*, ha previsto **per i soli titolari di reddito di impresa** (*imprese, imprenditori, commercianti, artigiani*) un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione.

- **Prelievi conto corrente superiori a 1.000 euro al giorno;**
- **Prelievi conto corrente oltre 5.000 euro al mese.**

I contribuenti che supereranno i **limiti di prelievo sopra riportati** subiranno attenti controlli sul conto corrente da parte dell'Agenzia delle Entrate proprio a causa del superamento delle soglie mensili o giornaliere e qualora non riuscissero a dimostrarne la legalità, si vedrebbero trasformare il prelievo in ricavo e quindi assoggettato a tassazione. Restano esclusi dalla norma i professionisti.

# STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

*Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale*  
*Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale*

## **Detrazione Iva art. 19 dpr 633/1972 (modificato dal decreto legge 50/2017)**

La circolare 1/E/2018 dell'agenzia delle entrate ha chiarito che **il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione iva relativa all'anno nel quale è stata ricevuta la fattura** (anche con la dichiarazione integrativa).

Si precisa che qualora non si riceva un documento relativo al 2017 entro quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione, si dovrà procedere alla regolarizzazione in base all'art. 6 comma 8 del d.lgs. 471/1997 versando la relativa imposta ed emettendo autofattura nei 30 giorni successivi (sanzione del 100% dell'imposta non regolarizzata con un minimo di 250 €).. Tale documento, una volta attestato dall'Agenzia delle entrate, sarà annotato nel registro degli acquisti con riferimento al 2018.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.

Cordiali saluti.

dott. Giulio Gastaldello